



GLI IMPATTI FISCALI DEI NUOVI PRINCIPI CONTABILI ITALIANI



LIUC - Castellanza, 14 dicembre 2016

Premessa

- Con l'entrata in vigore dei nuovi principi contabili vi è l'esigenza di definire quali saranno le norme fiscali in materia di IRES e IRAP applicabili ai soggetti OCI-*adopter*
- POSSIBILI ALTERNATIVE:
 1. Continuare ad applicare le norme di "derivazione giuridica" contenute nel TUIR generando un doppio binario
 2. Riscrivere le norme del TUIR prevedendo prendendo atto della mutata realtà di rappresentazione contabile per quasi la totalità dei soggetti IRES
 3. Estendere il principio di "derivazione rafforzata" previsto per i soggetti IAS- *adopter* anche ai soggetti OCI-*adopter*
- L'EMENDAMENTO DEL 21 NOVEMBRE 2016: La scelta della derivazione rafforzata

Le considerazioni riportate in queste slides tengono conto delle analisi e delle conclusioni emerse durante i lavori preparatori dell'emendamento che tuttavia non è ancora definitivo e pubblico e, pertanto non si esclude che le norme definitive possano assumere scelte differenti sia per le disposizioni a regime che per quanto riguarda il periodo transitorio.

Tutti i riferimenti alle modifiche normative si intendono riferite al testo dell'emendamento presentato alla Camera il 21 novembre 2016 poi ritirato.

Agenda

- **La clausola di invarianza finanziaria**
- La possibile scelta: La "derivazione rafforzata"
- Le principali disposizioni IRES oggetto di modifica
- Le possibili modifiche IRAP
- Il regime transitorio

Clausola di invarianza fiscale

Art. 11 del D.Lgs. n. 139/2015 - Clausola di invarianza finanziaria

New

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Considerazioni

L'applicazione generalizzata di tale clausola sia ai fatti gestionali del 2016 che alle variazioni patrimoniali emergenti in sede di FTA comporterebbe uno scostamento tra valori contabili e fiscali con creazione del cosiddetto doppio binario.

Dai lavori preparatori dell'emendamento è emersa l'esigenza di limitare l'applicazione del principio di invarianza solo agli effetti **del periodo transitorio** che, pertanto, non deve dar luogo a componenti positivi/negativi di reddito.

Clausola di invarianza fiscale

(Segue)

La disciplina a regime, invece, viene modificata introducendo regole coerenti con le modalità di rappresentazione contabile.

Si estende la **cd. "derivazione rafforzata"** dei soggetti *IAS-adopter*, anche ai soggetti che adottano i nuovi OIC (fatta eccezione per le micro imprese di cui all'art. 2435-ter del codice civile)

Si applicano, in quanto compatibili, anche tutte le disposizioni di attuazione contenute dei due regolamenti IAS ossia il Decreto n.48 del 1° aprile 2009 e il Decreto dell'8 giugno 2011

Agenda

- Premessa
- La clausola di invarianza finanziaria
- **La possibile scelta: La "derivazione rafforzata"**
- Le principali disposizioni IRES oggetto di modifica
- Le possibili modifiche IRAP
- Il regime transitorio

La derivazione rafforzata

Considerazioni

Le modifiche OIC sul bilancio d'esercizio attengono alle seguenti macro-aree:

- ❑ Scritture e componenti di bilancio
- ❑ Struttura del bilancio
- ❑ Nuovi criteri di rilevazione, valutazione, quantificazione dei fatti gestionali

Esempi di recepimento delle qualificazioni, classificazioni ed imputazioni temporali come regolamentati dai nuovi principi contabili nazionali.



Operazioni su azioni proprie

Azioni proprie

New

L'acquisto di azioni proprie comporta una **riduzione del patrimonio netto** di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo **[Art. 2357-ter, c. 3]**.

Considerazioni

In base alla nuova disciplina l'operazione di acquisto di azioni proprie non è più considerata un investimento ma è vista come un rimborso di capitale. In sostanza a queste operazioni si assegna un carattere prettamente patrimoniale in capo all'emittente in quanto afferenti alla sfera dei rapporti con i soci.

Queste operazioni non possono, quindi, determinare il realizzo di plus/minusvalenze, in capo all'emittente.

Costo ammortizzato e attualizzazione

New

Le immobilizzazioni rappresentate da **titoli** sono rilevate in bilancio con il **criterio del costo ammortizzato, ove applicabile**.

I **crediti e i debiti** sono rilevati in bilancio secondo il criterio del **costo ammortizzato**, tenendo conto del **fattore temporale** e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo.[Art. 2426, c. 1, n. 1) e n. 8) - Criteri di valutazione]

Considerazioni

Per i soggetti *OIC-adopter* che applicano il costo ammortizzato, la valutazione fatta in bilancio **assume rilevanza ai fini della determinazione della base imponibile IRES**.

Tale criterio prevede l'inclusione dei costi di transazione nella determinazione del tasso di interesse effettivo nonché l'attualizzazione dei crediti, con conseguente scorporo del valore nominale del credito/debito in parte nella voce interessi per tenere conto del fattore temporale.

Anche ai fini IRAP l'adozione di tale criterio può avere impatti significativi.

Si pensi ad esempio agli oneri accessori a un finanziamento che fino ad oggi sono stati contabilizzati nella voce "altre immobilizzazioni immateriali" (rientrando nell'IRAP) e che, con il nuovo principio, entrano a far parte del costo ammortizzato e sono riversati come interessi (esclusi dall'IRAP).

Debiti v/soci per finanziamento a tasso non di mercato

Esempio:

- Data: 31 dicembre 200X.
- Finanziamento di €1.000.000 da parte dei soci a un tasso di interesse pari a 1%.
- Durata del finanziamento 5 anni.
- Tasso di interesse di mercato 5%.

L'operazione si distingue in due operazioni:

- 1) un finanziamento a tasso di mercato
- 2) una rinuncia all'interesse che costituisce un apporto

Art. 96 TUIR: interesse fiscalmente rilevante è quello imputato in bilancio e non quello contrattuale

Flussi di cassa

Anno	Tasso contrattuale 1%	Tasso di mercato 5%	Delta flussi da attualizzare	Delta flussi attualizzati
0	1.000.000	1.000.000	-	-
1	(10.000)	(50.000)	40.000	38.095
2	(10.000)	(50.000)	40.000	36.281
3	(10.000)	(50.000)	40.000	34.554
4	(10.000)	(50.000)	40.000	32.908
5	(1.010.000)	(1.050.000)	40.000	31.341
Totale	(50.000)	(250.000)	200.000	173.179

Agenda

- Premessa
- La clausola di invarianza finanziaria
- La possibile scelta: La "derivazione rafforzata"
- **Le principali disposizioni IRES oggetto di modifica**
- Le possibili modifiche IRAP
- Il regime transitorio

Costi di impianto, di ampliamento/costi di ricerca e pubblicità

Costi per studi e ricerca e costi di pubblicità e propaganda

New

I costi per studi e ricerca e le spese di pubblicità e propaganda non sono più capitalizzabili.

Considerazioni

E' quindi necessario l'adeguamento delle previsioni contenute nel TUIR che attualmente prevedono la deducibilità in più esercizi (massimo 5) nel presupposto che in bilancio tali spese potessero essere distribuite in più periodi di imposta (art. 108 commi da 1 a 3).

Con l'emendamento è stato previsto che l'unico limite alla deducibilità delle spese relative a più esercizi è costituito dalla **quota imputabile a ciascun esercizio**.

Fanno eccezione le spese di rappresentanza per le quali rimangono i criteri di deducibilità previsti in precedenza.

Anche ai fini IRAP l'imputazione di tali costi a regime dovrebbe essere riconosciuta nonostante si possa produrre una riduzione temporanea del gettito.

Considerazioni

Modifica della rubrica dell'art. 112 da Operazioni fuori bilancio in "Strumenti finanziari derivati" ed eliminazione del comma 1 sulla nozione di operazioni fuori bilancio.

DERIVATI DI TRADING

Alla formazione del reddito concorrono i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione degli strumenti finanziari derivati in corso alla data di chiusura dell'esercizio.

I componenti negativi imputati al conto economico in base alla corretta applicazione dei nuovi principi OIC, assumono rilievo anche ai fini fiscali, senza alcuna limitazione (estensione della regola applicabile ai soggetti IAS-adopter).

DERIVATI DI COPERTURA

Si applica il "principio di simmetria" sui componenti valutativi e realizzativi

La nozione di derivato e di relazione di copertura ai fini fiscali sono derivate dal trattamento di bilancio.

Agenda

- Premessa
- La clausola di invarianza finanziaria
- La possibile scelta: La "derivazione rafforzata"
- Le principali disposizioni IRES oggetto di modifica
- **Le possibili modifiche IRAP**
- Il regime transitorio

Eliminazione delle voci di C/E su proventi ed oneri straordinari

Proventi e oneri straordinari

New

Viene eliminata la sezione straordinaria del conto economico (E20 ed E21)

La nota integrativa deve indicare l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali [Art. 2427].

Considerazioni

Tale modifica ha impatto sulla determinazione della base imponibile IRAP e sulle norme nell'IRES che fanno riferimento ai costi/ricavi della gestione caratteristica (es, determinazione del ROL ai fini della deduzione degli interessi passivi).

Nell'emendamento per esigenze di semplificazione si è scelto di mantenere la presa diretta dal bilancio sia ai fini IRAP (che ai fini IRES in relazione a tali componenti).

Fanno eccezione e, pertanto, sono considerati **esclusi** dalla base imponibile **i componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami d'azienda**. Tale esclusione vale anche ai fini IRES per la determinazione del ROL.

Eliminazione delle voci di C/E su proventi ed oneri straordinari

Considerazioni

- Alcune poste, ancorché di natura straordinaria, rientrano nella base imponibile Irap per effetto del **principio di correlazione** (trattasi, ad esempio, delle plus/minusvalenze da cessioni di beni strumentali a seguito di ristrutturazioni o riconversioni produttivi che concorrono all'Irap tanto nel vecchio quanto nel nuovo regime poiché correlate al processo d'ammortamento dei cespiti ceduti);
- Le plus/minusvalenze da **conferimento di aziende** (o rami aziendali), irrilevanti ai fini dell'IRAP sino all'esercizio 2015 quali poste di natura straordinaria, potrebbero continuare ad esserlo negli esercizi successivi per effetto del principio di neutralità che connota tali operazioni anche ai fini dell'Irap (tale principio di neutralità si desume dall'orientamento dell'Agenzia delle Entrate assunto con le circolari n. 27/2009 e n. 57/2008 in cui si afferma che i maggiori valori affrancati con l'imposta sostitutiva riguardano anche l'IRAP).
- Un altro gruppo di componenti attualmente inclusi nella gestione straordinaria, riconducibile alla rettifica di **errori contabili** per mancata imputazione di componenti negativi e positivi nel corretto esercizio di competenza, continuano ad essere irrilevanti non tanto perché appartenenti alla sezione straordinaria, quanto perché rilevano ai fini fiscali nel corretto esercizio di competenza (cfr. Circolare n. 31/E del 2013 e le Istruzioni ai modelli di dichiarazione IRAP).

Eliminazione delle voci di C/E su proventi ed oneri straordinari

Considerazioni

- Altrettanto delicato è il regime IRAP da assegnare ai componenti reddituali derivanti dai **cambiamenti di principio contabile** (ad esempio: il passaggio del criterio LIFO al criterio FIFO) la cui contropartita, secondo la bozza di OIC29, è il patrimonio netto (preferibilmente tra gli utili portati a nuovo), mentre il principio contabile attualmente in vigore lo imputa a conto economico tra i componenti straordinari.
- I componenti reddituali suddetti dovrebbero avere rilevanza ai fini dell'Irap (come ai fini dell'IRES) perché diversamente vi sarebbe un salto di imposta (una mancata deduzione).

Agenda

- Premessa
- La clausola di invarianza finanziaria
- La possibile scelta: La "derivazione rafforzata"
- Le principali disposizioni IRES oggetto di modifica
- Le possibili modifiche IRAP
- **Il regime transitorio**

Considerazioni

DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI

Le nuove modalità di determinazione del reddito d'impresa si applicheranno ai componenti rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

TRANSITORIO = NEUTRALITA'

Le operazioni già avviate e che si protraggono per i periodi di imposta successivi alla prima adozione delle regole contabili dovranno essere assoggettate alla disciplina previgente. Questo vale sia ai fini IRES che IRAP.

Tale principio ha la finalità di evitare fenomeni di "tassazione anomala" in relazione a tutte quelle operazioni che hanno una qualificazione, classificazione e imputazione temporale differente rispetto agli esercizi precedenti.

DEROGA ALLA REGOLA DEL TRANSITORIO:

- ☐ **Derivati speculativi non rilevati in bilancio.** Si prevede l'irrilevanza delle valutazioni (sia retrospettiche che a regime) con la conseguente tassazione/deduzione dei relativi valori in sede di realizzo dello strumento
- ☐ **Derivati speculativi rilevati in bilancio.** Si prevede l'ultrattività delle disposizioni dell'art.112 del TUIR nella versione precedente alle modifiche, ossia con il limite della deduzione dei componenti negativi.



Grazie

Avv. Anna Maria Faienza

Associate Partner

KPMG - Studio Associato

Consulenza legale e tributaria

Via Vittor Pisani 27

20124 MILANO

Direct line +39 02 67644713

Mobile +39 348 3081079

Fax +39 02 66774713

Email: afaienza@kpmg.it